



**Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti**

COMITATO REGIONALE LAZIO

Via Tiburtina 1072 – 00156 Roma

Tel. 06 416031 (centralino) – Fax 06 41217815

Indirizzo internet: lazio.lnd.it

E-mail: cr.lazio01@lnd.it

Stagione Sportiva 2025-2026

Comunicato Ufficiale N. 90 del 03/10/2025

Attività di Lega Nazionale Dilettanti

DELIBERE TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE

Si dà atto che il Tribunale Federale Territoriale, nella riunione del 2 ottobre 2025, svoltasi con modalità a distanza, ha adottato le seguenti decisioni:

I° COLLEGIO

Presidente: LIVIO PROIETTI
Componenti: FEDERICA CAMPIONI, ILENJA MEHILLI

19) DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL SIG. ALESSANDRO MEZZINA, ALL'EPOCA DEI FATTI DIRIGENTE TESSERATO PER LA SOCIETÀ A.S.D. POMEZIA CALCIO 1957, PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DELL'ART. 4, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, NONCHÉ DELLA SOCIETÀ A.S.D. POMEZIA CALCIO 1957 A TITOLO DI RESPONSABILITÀ OGGETTIVA AI SENSI DELL'ART. 6, COMMA 2, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA.

Il Tribunale Federale Territoriale,

DELIBERA

Di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni loro ascritte e, per l'effetto, di comminare agli stessi le seguenti sanzioni:

- Mezzina Alessandro, n.3 mesi di inibizione;
- Pomezia Calcio 1957, euro 300,00 di ammenda.

Le sanzioni decorrono dal giorno successivo dalla ricezione della notifica, ovvero al termine di eventuali ulteriori sanzioni in corso di esecuzione.

In un successivo comunicato verranno pubblicate le relative motivazioni.

Si trasmetta agli interessati.

IL RELATORE
F.to Federico Campioni

IL PRESIDENTE
F.to Livio Proietti

II° COLLEGIO

Presidente: LIVIO PROIETTI
Componenti: FEDERICA CAMPIONI, ALESSANDRO DI MATTIA, ILENJA MEHILLI

20) DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DELLA SIG.RA NADIA MOROTTI, ALL'EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE DOTATA DI POTERI DI RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETÀ A.S.D. PARIOLI CALCIO FINO AL 10 LUGLIO 2024, PER RISONDERE DELLA VIOLAZIONE DELL'ART. 4, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA SIA IN VIA AUTONOMA CHE IN RELAZIONE A QUANTO PREVISTO E DISPOSTO DALL'ART. 52, COMM 1 E 2, DELLE N.O.I.F., CON L'AGGRAVANTE DI CUI ALL'ART. 14, COMMA 1 LETT. M), DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, DELLA SIG.RA NADIA MOROTTI, ALL'EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE DOTATA DI POTERI DI RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETÀ F.C.PARIOLI A.S.D., PER RISONDERE DELLA VIOLAZIONE DELL'ART. 4, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA SIA IN VIA AUTONOMA CHE IN RELAZIONE A QUANTO PREVISTO E DISPOSTO DAGLI ARTT. 21, COMMA 1, 36, 37, COMMA 1, E 52, COMM 1 E 2, DELLE N.O.I.F. E DELLA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 4, COMMA 1, E 19, COMM 1, 2 E 3, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, DELLA VIOLAZIONE DELL'ART. 4, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA SIA IN VIA AUTONOMA CHE IN RELAZIONE A QUANTO PREVISTO E DISPOSTO DALL'ART. 52, COMM 1 E 2, DELLE N.O.I.F., DEL SIG. PIERANGELO MAUGLIANI, ALL'EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE DOTATO DI POTERI DI RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETÀ A.S.D. VICOVARO, PER RISONDERE DELLA VIOLAZIONE DELL'ART. 4, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA SIA IN VIA AUTONOMA CHE IN RELAZIONE A QUANTO PREVISTO E DISPOSTO DALL'ART. 52, COMM 1 E 2, DELLE N.O.I.F. E DELLA VIOLAZIONE DELL'ART. 4, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA SIA IN VIA AUTONOMA CHE IN RELAZIONE A QUANTO PREVISTO E DISPOSTO DALL'ART. 52, COMM 1 E 2, DELLE N.O.I.F., NONCHÉ DELLA SOCIETÀ F.C.PARIOLI A.S.D. A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA AI SENSI DELL'ARTICOLO 6, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, DELLA SOCIETÀ A.S.D. VICOVARO F.C. (GIÀ A.S.D. PARIOLI CALCIO) A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA AI SENSI DELL'ARTICOLO 6, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA E DELLA SOCIETÀ A.S.D. VICOVARO A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA AI SENSI DELL'ARTICOLO 6, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA.

Il Tribunale Federale Territoriale,

DELIBERA

Ritenuta corretta la qualificazione dei fatti e congrua la sanzione indicata, in relazione alle posizioni della sig.ra Morotti Nadia e della società F.C.Parioli A.S.D., di dichiarare l'efficacia dell'accordo ex art.127 C.G.S. e, per l'effetto, di comminare agli stessi le seguenti sanzioni:

- Morotti Nadia, n.16 mesi di inibizione;
- F.C.Parioli A.S.D., euro 6.000,00 di ammenda.

Di ritenere, altresì, i rimanenti deferiti responsabili delle violazioni loro ascritte e, per l'effetto, di comminare agli stessi le seguenti sanzioni:

- Maugliani Pierangelo, n.6 mesi di inibizione;
- Vicovaro, euro 2.500,00 di ammenda;
- Vicovaro F.C. (già Parioli Calcio), euro 2.500,00 di ammenda.

Le sanzioni decorrono dal giorno successivo dalla ricezione della notifica, ovvero al termine di eventuali ulteriori sanzioni in corso di esecuzione.

In un successivo comunicato verranno pubblicate le relative motivazioni.

IL PRESIDENTE RELATORE
F.to Lивio Proietti

IL PRESIDENTE
F.to Lивio Proietti

Pubblicato in Roma il 3 ottobre 2025

Il SEGRETARIO
Claudio Galietti

IL PRESIDENTE
Roberto Avantaggiato